

COPIA

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N°53 del 03/03./2015

OGGETTO

Z.T.L. a traffico limitato a Via Indipendenza. Approvazione regolamentazione.

L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di marzo, in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 17,30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

| | | | presente | assente |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------|
| <i>Presidente</i> | <i>Cosmo</i> | <i>MITRANO</i> | X | |
| <i>Assessore</i> | <i>Francesca</i> | <i>LUCREZIANO</i> | X | |
| <i>Assessore</i> | <i>Pasquale</i> | <i>DE SIMONE</i> | X | |
| <i>Assessore</i> | <i>Luigi</i> | <i>RIDOLFI</i> | X | |
| <i>Assessore (Vice Sindaco)</i> | <i>Cristian</i> | <i>LECCESE</i> | X | |
| <i>Assessore</i> | <i>Alessandro</i> | <i>VONA</i> | X | |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Generale Avv. Antonio Buttarò.

LA GIUNTA

● **Vista** la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Dott. Pasquale De Simone;

A.C. : 01/VV.UU.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 16/05/1999 è stata istituita un'area pedonale urbana e una zona a traffico limitato in via Indipendenza;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 30/09/2011 si demandava al Comando di Polizia Locale l'espletamento delle procedure autorizzatorie presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'attivazione di sistemi elettronici di controllo degli accessi nelle Zone a traffico limitato già precedentemente istituite di via Indipendenza e via Monte Grappa;
- che con autorizzazioni protocollo n. 552 del 28/01/2013 e successiva protocollo n. 6406 del 24/10/2013 del Direttore Generale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la sicurezza stradale, il Comune di Gaeta è stato autorizzato all'installazione e all'esercizio di nove impianti per la rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato de quo nelle seguenti vie:
 - Piazza Calegna;
 - Via Indipendenza intersezione Salita delle Bigne;
 - Via Indipendenza intersezione villa delle Sirene;
 - Via Indipendenza intersezione vico 6 Sirene;
 - Via Indipendenza intersezione via Nettuno;
 - Piazza Mare all'Arco;
 - Via Indipendenza intersezione Piazza Mazzoccolo;
 - Via Indipendenza intersezione Piazza della Libertà;
 - Via MonteGrappa;

Visto il combinato disposto dall'art. 3 comma 1 n. 54) e dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è necessario individuare, oltre le ore di limitazione della circolazione, anche le categorie di utenti e di veicoli autorizzati ad accedere e sostare nella Z.T.L.;

Atteso che, al fine di adottare provvedimenti atti a garantire maggiore vivibilità e fruibilità di via Indipendenza, l'Amministrazione Comunale ha tenuto numerosi incontri con i rappresentanti dei residenti e delle attività commerciali di zona;

Ravvisata l'opportunità di adottare una specifica regolamentazione della zona a traffico limitato di via Indipendenza, come dettagliata nell'allegato A, individuando, in ragione delle sue peculiarità, due comparti:

- **Comparto A** dall'ingresso di Piazza della Libertà fino a Salita delle Bigne, con circolazione a senso unico da Piazza della Libertà e uscite a Piazza Mare all'Arco, via Nettuno e Salita delle Bigne;
- **Comparto B** da salita delle Bigne fino a Via Calegna, con circolazione a senso unico da Via Calegna e uscita a Salita delle Bigne;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto il D.P.R. 22.06.1999 n. 250 "Regolamento recante le norme per l'attuazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Comando di Polizia Locale e quello di regolarità contabile reso dal Dirigente del Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

- A. Di prendere atto di quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B. di confermare la Zona a Traffico Limitato in via Indipendenza e di stabilire la individuazione di due comparti come di seguito specificato:
 - Comparto A dall'ingresso di Piazza della Libertà fino a Salita delle Bigne, con circolazione a senso unico da Piazza della Libertà e uscite a Piazza Mare all'Arco, via Nettuno e Salita delle Bigne;
 - Comparto B da salita delle Bigne fino a Via Calegna, con circolazione a senso unico da via Calegna e uscita a Salita delle Bigne;
- C. di approvare la l'allegato A) "Disciplina di funzionamento della zona a traffico limitato di Via Indipendenza";
- D. Di stabilire che le autorizzazioni rilasciate salvo durata inferiore, avranno validità biennale;
- E. Di fissare le spese per l'istruttoria e per i costi afferenti il rilascio delle autorizzazioni nella misura di € 5,00 da richiedersi in caso di primo rilascio, duplicato per smarrimento e cambio targa;
- F. di demandare al Responsabile del Comando di Polizia Locale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e consequenziali;
- G. di allegare al presente atto l'allegato A) Disciplina di funzionamento della zona a traffico limitato di Via Indipendenza"- allegato B) prospetto fotografico della Z.T.L. di Via Indipendenza – allegato C) moduli – allegato D) autorizzazioni;
- H. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere alla immediata esecuzione del presente deliberato;

Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

D I C H I A R A

Il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONIO BUTTARO

**DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO
VIA INDIPENDENZA**

(Allegato A) alla Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 03/03/2015

CAPO I - FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Riferimenti normativi

Art.2 – Finalità

Art.3 - Definizioni

Art.4 - Istituzione e individuazione Zona a Traffico Limitato (ZTL)

Art.5 – Regolamentazione della Circolazione e della Sosta nella Zona ZTL

CAPO II - CATEGORIE DI VEICOLI

Art.6 – Autorizzazione permanente alla circolazione e sosta nella ZTL

Art.7 – Autorizzazione temporanea alla circolazione e sosta nella ZTL

Art.8 – Disposizioni derogatorie

CAPO III - GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E DEL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI

Art.9 – Procedura per la richiesta di autorizzazione permanente alla circolazione e sosta nella ZTL

Art.10 – Documentazione da allegare alla domanda

Art.11 – Rilascio e validità delle autorizzazioni

Art.12 – Rinnovo dell'autorizzazione

Art.13 – Disposizioni particolari

Art.14 – Violazione della disciplina di gestione della ZTL.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Riferimenti Normativi

1. La disciplina di gestione delle ZTL si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495, come modificato dal D.L.vo 16/09/1996 n. 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle “AREE PEDONALI”, nelle “ZONE A TRAFFICO LIMITATO”

2. In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano:

- l'art. 3, punto 54 , che chiarisce il significato della denominazione “ZONA A TRAFFICO LIMITATO” come segue : “area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”.
- l'art. 7, comma 9, testualmente prevede : “I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.

3. Conseguentemente alle norme sopra indicate, la presente DISCIPLINA di gestione della Zona a Traffico Limitato (di seguito indicate con la sigla ZTL), è approvata quale allegato, costituente parte integrante, alla Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 03/03/2015

Art.2 - Finalità

1. Con il presente provvedimento si intende disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nella zona a traffico limitato (ZTL) opportunamente individuata e delimitata con provvedimento della Giunta Comunale tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Art.3 - Definizioni

1. Ai fine della presente disciplina le denominazioni utilizzate hanno i seguenti significati:

- RESIDENTI: coloro che hanno residenza anagrafica all'interno della ZTL;
- NON RESIDENTI: coloro che sono proprietari o locatari di unità immobiliari site nella ZTL;
- LAVORATORI DIPENDENTI: coloro che sono dipendenti di imprese, enti, istituzioni o assimilabili ubicati all'interno della ZTL;
- ANZIANI: coloro che, con età superiore a 70 anni, risiedono all'interno della ZTL e non possiedono autovetture nel proprio nucleo familiare e/o non sono titolari di patente di guida;
- TITOLARI DI ATTIVITA': coloro che sono titolari di attività commerciali, artigianali, professionali, per la prestazione di servizi o assimilabili, ubicate nella ZTL;
- ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli.

Art.4 - Istituzione e individuazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL)

1. Viene istituita la zona a traffico limitato (ZTL) del Comune di Gaeta, in Via Indipendenza la quale comprende le strade individuate nella planimetria ivi allegata.

Art.5 – Regolamentazione della circolazione e della sosta nella ZTL

1. Nella zona ZTL di cui al precedente art.4, sono individuati due comparti:

- **Comparto A** dall'ingresso di Piazza della libertà fino a Salita delle Bigne in cui è consentita la circolazione ai veicoli autorizzati tutto l'anno dalle ore 06.00 alle ore 09.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 22.30
salvo particolari deroghe per esigenze legate al ciclo produttivo e di approvvigionamento delle risorse alimentari debitamente autorizzate dal responsabile della Polizia Locale;
- **Comparto B** da Via Calegna fino a Salita delle Bigne in cui è consentita la circolazione ai veicoli autorizzati ai residenti e dimoranti tutto l'anno dalle ore 00.00 alle 24.00, e per le altre categorie tutto l'anno dalle ore 06.00 alle ore 09.00, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 22.30;
salvo particolari deroghe per esigenze legate al ciclo produttivo e di approvvigionamento delle risorse alimentari debitamente autorizzate dal responsabile della Polizia Locale;

2. L'accesso di cui al precedente comma 1 è consentito alle categorie dei veicoli indicate al successivo Capo II ai quali è ammessa la circolazione in conformità alle disposizioni e ai limiti contenuti nel medesimo Capo II e sulla base delle indicazioni previste dalla segnaletica orizzontale e verticale esistente.

3. Nella Z.T.L. di Via Indipendenza vige tutto l'anno il divieto di sosta permanente con rimozione coatta. Salvo deroghe preventivamente autorizzate dal responsabile della Polizia Locale.

CAPO II – AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA ZTL

Art.6 - Autorizzazione alla circolazione nella ZTL

1. In conformità a quanto previsto dal precedente art.5, comma 2, la possibilità di accedere con veicoli a motore all'interno della ZTL, è consentita alle seguenti categorie di utenti, previo rilascio di autorizzazione, rilasciato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui al successivo Capo III:

- a) Residenti;
- b) Domiciliati;
- c) Anziani: il contrassegno con il nominativo del richiedente, riporterà i dati del veicolo dell'accompagnatore;
- d) Soggetti che hanno in uso fondi o immobili diversi dalle abitazioni ricadenti nella zona interessata;
- e) Titolari di attività;
- f) Soggetti proprietari di immobili siti all'interno della ZTL, non in uso a soggetti terzi e quindi di completa disponibilità ed uso del proprietario.

Art.7 - Autorizzazione temporanea alla circolazione nella ZTL.

1. Le autorizzazioni temporanee vengono rilasciate agli artigiani o ad altre categorie di lavoratori, non rientranti tra quelli indicati nel precedente art. 6 che debbono svolgere la propria attività all'interno della ZTL.
2. Le autorizzazioni temporanee vengono altresì rilasciate a coloro, che pur non rientrando tra i soggetti elencati negli artt.6 e 8 della presente disciplina, debbono saltuariamente circolare, per comprovate esigenze, all'interno delle ZTL, nonché a favore di soggetti che devono effettuare l'accompagnamento di soggetti in particolare stato di necessità residenti o domiciliate nelle zone comprese nella ZTL, come risultante da specifica documentazione;
3. Le comprovate esigenze saranno valutate insindacabilmente dal personale della Polizia Locale.
4. Le domande di autorizzazioni temporanee devono essere inoltrate al Comando di Polizia Locale, in conformità alla modulistica predisposta dal comando stesso alla quale va allegata la documentazione attestante la necessità di accesso temporaneo nella ZTL.

Art.8 – Disposizioni derogatorie.

1. In conformità a quanto previsto dal precedente art.5, comma 2, è consentita la circolazione nella zona ZTL, previa obbligo di comunicare preventivamente o successivamente entro le 48 ore dall'accesso il numero di targa, alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.
 - b) veicoli di Forze Armate e della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso, Autorità Giudiziaria individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, o con apposito segnale distintivo esposto;
 - c) veicoli di servizio del Comune di Gaeta e delle Aziende svolgenti servizi di pubblica utilità (Enel, Poste Italiane, gestori nazionali della telefonia fissa e mobile, ASL, servizio comunale di affissioni, raccolta rifiuti, distribuzione acqua potabile, macchine operatrici spazzaneve, ecc), purché vi sia la necessità di accesso per motivi di servizio;
 - d) Autoveicoli per trasporto funebre ed operazioni annesse;
 - e) veicoli degli Istituti di Vigilanza, titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, purché vi sia la necessità di accesso per motivi di servizio;
 - f) Veicoli di medici, consentiti solo esclusivamente per visite a domicilio nelle vie in ZTL,

CAPO III - GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E DEL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI

Art.9 – Procedura per la richiesta di autorizzazione permanente alla circolazione nella ZTL

1. Le autorizzazioni, salvo durata inferiore, avranno durata biennale, e saranno rilasciate ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti di cui ai precedenti art. 6 e 7, a seguito di inoltro di apposita domanda al Comando di Polizia Locale, su apposito modulo fornito o reso reperibile on line sul sito istituzionale del Comune da parte del medesimo Comando. Saranno rilasciate autorizzazioni distinte per il Comparto A e per il comparto B. A seguito di istanza adeguatamente motivata il responsabile della Polizia Locale può rilasciare autorizzazione al richiedente per il singolo comparto o per entrambi i comparti.
2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione delle summenzionate autorizzazioni potranno essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco di cui al D.P.R. 445/00.

Art. 10 – Documentazione da allegare alla domanda

1. I richiedenti, per ottenere l'autorizzazione di cui precedente articolo 9, devono provvedere all'atto della presentazione della domanda a corredare la stessa della necessaria documentazione, secondo i casi ricorrenti. In particolare:

TUTTI:

a) copia documento di identità;

RESIDENTI:

b) fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo;

c) fotocopia della patente di guida o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità ;

d) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone.

NON RESIDENTI (proprietari e locatari):

b) fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati di registrazione di un contratto di locazione o gli estremi dell'atto di proprietà dei locali occupati, intestato al richiedente, oppure fotocopia della documentazione suddetta;

d) fotocopia della patente di guida o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità;

e) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone.

ANZIANI:

b) fotocopia della carta di circolazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo dell'accompagnatore, copia o del certificato provvisorio;

c) fotocopia della patente di guida o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità dell'accompagnatore;

d) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra l'accompagnatore ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone.

TITOLARI DI ATTIVITA' con sede all'interno della zona ZTL:

b) certificato di iscrizione camerale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità dell'impresa o attività professionale, commerciale oppure della documentazione relativa alla qualifica di legale rappresentante dell'associazione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

d) fotocopia della patente di guida o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità dell'accompagnatore;

e) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra l'accompagnatore ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone,

f) eventuale fotocopia del contratto di leasing o di noleggio dei veicolo o dichiarazione sostitutiva degli stessi.

SOGGETTI CHE HANNO IN USO FONDI O IMMOBILI (DIVERSI DA ABITAZIONE):

b) titolo di proprietà dell'immobile o dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà dell'immobile;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati di registrazione di un contratto di locazione o gli estremi dell'atto di proprietà dell'immobile occupati, intestato al richiedente, oppure fotocopia della documentazione suddetta;

e) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità oppure fotocopia della patente di guida;

f) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone.

PROPRIETARI DI IMMOBILI:

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i dati del veicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio;

c) dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità della patente di guida in corso di validità oppure fotocopia della patente di guida;

d) eventuale dichiarazione di comodato d'uso, sottoscritta dal proprietario del veicolo, dalla quale risulti il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario e che il veicolo è ceduto in uso esclusivo e continuativo al richiedente, per coloro che utilizzano il veicolo della Ditta come dipendente o socio, oppure di proprietà di altre persone.

e) dichiarazione del proprietario dell'immobile di completa disponibilità dell'immobile ovvero che l'immobile in questione non è dato in uso esclusivo, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi.

Art. 11 – Rilascio e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento saranno istruite e rilasciate dall'Ufficio Polizia Locale del Comune di Gaeta.

2. Le autorizzazioni, generalmente, saranno rilasciate, con allegato apposito contrassegno da esporre in modo visibile sui veicoli, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Le istanze incomplete della documentazione prevista, prodotte per le richieste dell'autorizzazione, potranno essere regolarizzate entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica verrà archiviata.

4. Analogamente quando un contrassegno non sia stato ritirato entro 30 gg dalla data di rilascio l'autorizzazione relativa è da considerarsi decaduta ed il richiedente deve presentare una nuova domanda con la necessaria

documentazione.

5. La validità dell'autorizzazione è fissata in anni due dalla data del rilascio, salvo i casi di minore durata dei requisiti e fatto salvo quanto disposto dai successivi comma;

6. Per i Domiciliati, il contrassegno avrà durata massima legata alla scadenza dell'eventuale contratto di locazione o altro titolo di possesso dei locali, debitamente registrato.

7. Il periodo di validità delle autorizzazioni temporanee è fissato, in modo insindacabile dal Comandante della Polizia Locale, in relazione alle esigenze per le quali ne è stata richiesta l'autorizzazione

8. Qualora vengano meno i presupposti che ne hanno determinato il rilascio, entro 30 gg dalla perdita dei requisiti, il contrassegno dovrà essere restituito al Comando di Polizia Locale, anche attraverso il servizio postale.

Art.12 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. Per il rinnovo del contrassegno in scadenza il richiedente deve presentare apposita domanda di rinnovo del contrassegno, attraverso il modulo appositamente reso disponibile dal Comando di Polizia Locale

2. Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito e, se ugualmente esibito, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

Art.13 – Disposizioni particolari

1. Eventuali cambiamenti della posizione risultante dal contrassegno in uso, potranno essere comprovati da chi ne richiede l'aggiornamento, mediante dichiarazione sostitutiva, corredata dalla presentazione del vecchio contrassegno, che verrà ritirato e sostituito con uno nuovo che conterrà tutte le informazioni e sostituirà a tutti gli effetti il precedente.

2. Nel caso di temporanea sostituzione del veicolo per riparazione o cause di forza maggiore, può essere rilasciato, nel rispetto della vigente legislazione sul bollo, dagli Uffici della Polizia locale un permesso temporaneo (validità massima 45 giorni).

3. L'eventuale concessione ad uso esclusivo ad soggetto terzo da parte del proprietario di un immobile sito all'interno della ZTL, se avvenuta dopo il rilascio dell'autorizzazione, comporta di fatto la perdita del titolo autorizzativo e quindi la revoca dell'autorizzazione.

Art.14 – Violazione della disciplina di gestione della ZTL.

1. A coloro che circoleranno o sosterranno nella ZTL in violazione alle disposizioni contenute nella presente disciplina verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'accesso e/o la sosta nella ZTL senza averne titolo .

2. La validità del contrassegno ZTL è direttamente connessa al possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina. Il venir meno di uno solo dei suddetti requisiti comporta quindi automaticamente la nullità del contrassegno.

3. Pertanto la persona o la Ditta interessate che usufruiranno di un contrassegno privo anche di uno solo dei requisiti indicati dalla presente disciplina si intenderanno prive del contrassegno e quindi soggiaceranno alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

4. Inoltre il venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni :

- mancato rinnovo del contrassegno nei termini prescritti;
 - mancato rinnovo del contrassegno per variazione di targa;
 - mancata modifica del contrassegno in caso di vendita dell'auto ad altra persona o ditta anche se in possesso dei requisiti per ottenere il contrassegno ZTL;
 - mancato aggiornamento o modifica del contrassegno per variazioni previste dalla presente Disciplina oltre che dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- comporta di fatto ed immediatamente la nullità del contrassegno e le conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada per l'accesso e/o la sosta nella ZTL senza averne titolo.
- L'Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese perseguendo a norma di legge le eventuali violazioni.

Pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

f.to (Cap. Dott. Renzi Mauro)

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente atto:

- ▶ Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall'art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____
- ▶ È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Lì, _____

il Messo Comunale

f.to (Filippo Buonaugurio)

il Segretario Generale

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo il _____

- ▶ perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)